

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 362
a iniziativa del Consigliere Giacinti

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Garante regionale dei diritti della persona”

Signori Consiglieri,

la presente proposta introduce puntuali modificazioni al testo approvato con legge regionale 11/2020 di riordino della normativa inerente l'istituzione del Garante dei diritti alla persona, le cui linee principali sono state condivise in sede di conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome.

In sede di controllo dell'intervento legislativo suddetto ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione è emersa tuttavia l'opportunità di introdurre alcuni chiarimenti e precisazioni al testo approvato.

In particolare si è ritenuto necessario chiarire in maniera esplicita che la revoca del Garante per i diritti della persona per gravi violazione di legge, avverrà nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e cioè previa contestazione degli addebiti e contraddittorio con l'interessato.

Viene poi esteso ai soggetti dimoranti o domiciliati nella regione la possibilità di rivolgersi al Garante delle vittime di reato con particolare riferimento ai reati, già precedentemente indicati nella legge regionale 11/2020 vale a dire i delitti contro la persona nonché altri reati quali quelli che vedono potenzialmente esposti una pluralità di soggetti (strage, disastro ferroviario, epidemia, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, commercio o somministrazione di medicinali guasti, commercio di sostanze alimentari nocive ecc), o soggetti individuali in condizioni di fragilità (usura, maltrattamenti famigliari, estorsione, rapina, sequestro, ecc).

Viene poi chiarito che la definizione di vittima di reato viene effettuata per circoscrivere le funzioni del Garante dei diritti della persona, stabilendo che allo stesso può rivolgersi qualsiasi persona offesa dal reato che, se minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata, ovvero se deceduta, è sostituita ex lege dai soggetti indicati dall'articolo 90 c.p.p. (genitori, tutore, coniuge, convivente, ecc).

La legge contiene infine la disposizione di invarianza finanziaria.